

REGOLAMENTO (CE) N. 1386/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 5 giugno 2001**

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾, presentata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno apportare alcune modifiche ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71⁽⁴⁾ e (CEE) n. 574/72⁽⁵⁾. Gli emendamenti sono connessi ai cambiamenti effettuati dagli Stati membri nei loro regimi di sicurezza sociale.
- (2) Avendo il governo francese notificato al presidente del Consiglio una dichiarazione volta a rendere applicabile ai regimi pensionistici integrativi ARRCO e AGIRC il regolamento (CEE) n. 1408/71, è opportuno facilitare l'applicazione di tale regolamento ai regimi in questione, aggiungendo nuovi punti all'allegato IV, parte C e all'allegato VI, in particolare per tener conto della natura integrativa dei regimi in questione rispetto ai regimi di base e del fatto che le prestazioni relative vengono calcolate in base al numero di punti di pensione accumulati, a prescindere dai periodi maturati.
- (3) È opportuno chiarire che le prestazioni del regime austriaco ufficiale di indennità speciali devono essere

concesse ai sensi delle disposizioni del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71.

- (4) Al fine di tenere conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'11 giugno 1998 nella causa C-275/96 Kuusijärvi/Riksförsäkringsverket⁽⁶⁾, dovrebbe essere modificata la sezione «N. SVEZIA» dell'allegato VI.
- (5) È opportuno modificare l'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 574/72 per distinguerla da quella di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo in modo da non fare più riferimento alla procedura di rimborso condizionata da un importo massimo, nel caso in cui le spese siano state sostenute durante un soggiorno in uno Stato membro che non prevede quote di rimborso.
- (6) È necessario modificare l'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per tenere conto del regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio⁽⁷⁾ che estende agli studenti l'ambito d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.
- (7) È opportuno modificare l'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 a seguito dell'introduzione dell'euro il 1° gennaio 1999.
- (8) Per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori è necessario e opportuno modificare le norme relative al coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale mediante uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
- (9) Ai fini dell'adozione del presente regolamento il trattato non prevede, ad eccezione all'articolo 42, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

⁽¹⁾ GU C 274 E del 26.9.2000, pag. 113.

⁽²⁾ GU C 367 del 20.12.2000, pag. 18.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2001.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999.

⁽⁶⁾ Racc. 1998, pag. I-3419.

⁽⁷⁾ GU L 38 del 12.2.1999, pag. 1.